COMUNE DI ARANNO
**6994 ARANNO**

# Regolamento comunale
per l'erogazione di incentivi
in favore dell'efficienza energetica
e delle energie rinnovabili
e della mobilità

COMUNE DI ARANNO
**6994 ARANNO**

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016.

L'Assemblea comunale di Aranno dispone:

## Capitolo I

## Disposizioni generali e competenze

### Art. 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

### Art. 2 - Autorità competenti

[1] La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

[2] Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità" in funzione del credito stanziato.

[3] Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

[4] Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

[5] Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

[6] Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

### Art. 3 - Campi di applicazione

[1] Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;

b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;

c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;

d. analisi energetiche su edifici esistenti;

e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

f. altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

[1] I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento anche nella rispettiva Ordinanza.

[2] Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

## Capitolo II

## Procedura e condizioni di incentivazione

### Art. 4 - Procedura

[1] La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

[2] A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

[3] La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

[4] Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

### Art. 5 - Finanziamento

[1] Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.
[2] In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

[3] Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

### Art. 6 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza municipale.

### Art.7 - Condizioni di incentivazione

1 Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

2 Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".

3 Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

4 Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

5 Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

## Capitolo III

## Incentivi

### Art. 8 - Risanamenti energetici di edifici

1 Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'Autorità cantonale, il Comune può accordare un incentive supplementare pari a un minimo del 35% sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000. - per edificio.

2 Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

3 Possono inoltre beneficiare dell'incentivo da un minimo di fr. 20.- sino a un massimo di fr. 30.00/m2 per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente Uvetro ≤ 0.70 W/m2K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente conformemente ai punti a) per i lucernari e b) per le finestre dell'art. 6 a del Decreto esecutivo cantonale sugli incentivi in ambito energetico del 6 aprile 2016, ritenuto un massimo pari a fr. 1'500.00.

### Art. 9 - Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

2 L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento-ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

3 L'importo concesso ammonta da un minimo dal 35% sino a un massimo del 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.00.

### Art. 10 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellets, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.

3 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

4 L'importo concesso ammonta da un minimo del 35% sino a un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di fr. 2'000.00+ + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.

### Art. 11 - Impianti fotovoltaici

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.

3 L'importo concesso ammonta da un minimo del 50% sino ad un massimo del 100% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.

4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

### Art. 12 – Pannelli solari termici

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi pannelli solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2 L'importo concesso ammonta al 50% del sussidio cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.00.

L'incentivo è riconosciuto in caso di installazioni su edifici esistenti e antecedenti al 16 settembre 2008 (fa stato il rilascio della licenza edilizia). La data è riferita all'entrata in vigore del RUEn (Regolamento sull'utilizzazione dell'energia).

## Art. 13 - Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2 L'importo concesso corrisponde ad un contributo da un minimo di fr. 400.- sino a un massimo di fr. 500.- + fr. 50.00/ kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00 per impianto.

3 Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.

## Art. 14 - Scaldacqua a pompa di calore

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2 L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldaacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

3 L'importo concesso corrisponde da un importo da un minimo di fr. 350.- sino ad un massimo di fr. 450.- per impianto installato.

## Art. 15 - Analisi CECE®-Plus

1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2 Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile è stabilito da un minimo del 20% sino a un massimo 30% del costo della certificazione CECE Plus; ritenuto un massimo di fr. 1000.-.

## Art. 16 - Acquisto di elettricità ecologica certificata

1 Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune.

2 Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).

3 L'importo concesso ammonta a cts. 2.00 per kWh di elettricità ecologica certificato naturemade star acquistato, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per economia domestica.

4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica.

**Art. 17 - Trasporto pubblico (privati)** (Abroga l'ordinanza già in uso)

1 Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile i cittadini domiciliati e dimoranti (permesso B) nel Comune.

2 L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti titoli di trasporto:
- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

3 L'importo concesso ammonta a:
- Da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;
- Da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per anno civile.

4 Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a classe, l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

5 L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

**Art. 18 - Biciclette elettriche** (Abroga l'ordinanza già in uso)

1 Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:
- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni: - la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera);

- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.

3 L'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 300.00, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a). e b). dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

4 Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

5 Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Aranno. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

## Art. 19 - Autoveicoli elettrici

1 Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli elettrici:
- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- Il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino.
- Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Ticino.

3 L'importo concesso ammonta da un minimo di fr. 700.- sino a un massimo di fr. 1'000.00 (IVA inclusa).

4 Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida.

5 Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

6 Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.

7 Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti ad Aranno. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà

- rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

8 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

## Capitolo IV

## Disposizioni finali

### Art. 20 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

### Art. 21 - Contestazioni

1 Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.

2 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

### Art. 22 - Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

**Per il Municipio**

Il sindaco:

Stefano Magini

COMUNE DI ARANNO

La segretaria f.f.:

Tatiana Morelli

Approvato dal Municipio con RM No. 494 del 10.10.2022.

Adottato dall'Assemblea comunale con decisione del 19.12.2022

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data 16.03.2023.